



Ricevute emesse dalle Associazioni - Marca da bollo

da 2,00 euro dal 26 giugno 2013

A partire dalla giornata di ieri, 26 giugno 2013, l'imposta fissa di bollo (la marca da bollo) sulle ricevute di importo superiore a 77,00 euro è passata da 1,81 a **2.00 euro**, mentre è di **16.00 euro** il nuovo importo dell'imposta di bollo per gli atti precedentemente soggetti alla marca da 14,62 euro come ad esempio la registrazione di statuti.

La decisione di tale aumento è stata presa per far fronte ai maggiori oneri connessi con la ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 2009.

La norma di riferimento è contenuta nell'art. 7-bis, comma 3, della legge 24 giugno 2013, n.71 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147).

Questo il testo: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00".*

Nel caso in cui i contribuenti siano ancora in possesso dei vecchi contrassegni da 1,81 euro e 14,62 euro, facendo riferimento alla Circolare 11/2006 dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che si possa richiedere l'emissione di contrassegni da 0,19 euro e 1,38 euro per raggiungere rispettivamente l'importo di 2,00 euro e 16,00 euro.

Con l'occasione si ricorda che, come stabilito dal D.M. 24 maggio 2005, la marca da bollo da 2,00 euro è obbligatoria sia per le ricevute che fatture (cartacee ed elettroniche) di importo superiore a 77,47 euro.

Ciò significa che l'originale del documento, se di importo superiore alla cifra sopra precisata, deve recare la marca da bollo dell'importo indicato, salvo i seguenti casi:

1. l'importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
2. si tratta di quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
3. il documento riguarda un'operazione soggetta ad IVA;
4. il documento è già da se assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge;

Di contro la marca da bollo deve essere applicata nei seguenti casi:

1. l'importo della ricevuta per attività istituzionale (corrispettivi/quote attività) supera i 77,47 euro
2. si tratta di fatture per operazioni escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633 del 1972 ed esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633 del 1972
3. si tratta di fatture emesse da professionisti con regime dei minimi (esenti IVA) se l'importo supera i 77,47